



Prot. Nr. 7.1/

Bozen, 30. 04. 2013

Örtliche öffentliche Dienste – Errichtung von Sonderbetrieben und Einbringung von Gesellschaften

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

gerne kommen wir Ihrem Ansuchen um Rechtsauskunft nach. In Ihrer Anfrage schicken Sie Folgendes voraus:

Die Marktgemeinde untersucht die Möglichkeit der Errichtung eines Sonderbetriebes mit der Übernahme von Diensten von unternehmerischer Bedeutung. Gleichzeitig soll eine bestehende In-House Gesellschaft in den Sonderbetrieb eingebbracht werden.

Der staatliche Gesetzgeber hat in den letzten Jahren verschiedene Bestimmungen in Bezug auf die Errichtung von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung erlassen. So sieht das letztthin erlassene Gesetzesdekret Nr. 95/2012 in Artikel 9, Absatz 6 Folgendes vor: „È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.“

Der staatliche Gesetzgeber spricht hier von "organismi comunque denominati".

In Ihrer Anfrage ersuchen Sie nun um eine Interpretation dieser Bezeichnung bzw. um Klärung, inwieweit obige Bestimmung auch auf die Region Trentino-Südtirol Anwendung findet.

Wie schon von Ihnen eingangs aufgezählt, sieht das letztthin erlassene Gesetzesdekret Nr. 95/2012 in Artikel 9, Absatz 6 Folgendes vor: „È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.“

Diesbezüglich präzisieren neuere Gutachten der Kontrollsektion des Rechnungshofes Lombardia¹, dass der breite Anwendungsbereiches der Bestimmung („enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica“) allgemein alle von der Gemeinde gegründeten Organismen betrifft, welche zur Ausübung von gesetzlichen Funktionen der Gemeinde gegründet wurden (mit Ausnahme der Gesellschaften, für welche laut Artikel 9, Absatz 7 die Bestimmung im Sinne von Artikel 14, Absatz 32 des Gesetzesdekretes Nr. 78/2010 gilt²): „Di conseguenza, l'ampia latitudine operativa della disposizione,

¹ Siehe Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia, delibera n. 25 del 21 gennaio 2013, Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, parere n. 403 del 18.09.2012 – vgl. Auch Guida agli Enti locali, Michele Nico, 27.02.2013, “Il divieto della spending review vale anche per le nuove partecipazioni”

² Art. 14, comma 32 d.l. n. 78/2010: “Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:”⁽¹⁴⁰⁾

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;



nel quadro dell'opzione legislativa tesa alla reinternalizzazione dei servizi, non può che comprendere, fra gli „Enti, agenzie e organismi“, anche le fondazioni di partecipazione e, in genere, gli altri organismi strumentali creati dall'ente locale per la gestione di funzioni fondamentali e amministrative (salvo, per le società, il rinvio, contenuto nel comma 7, alle apposite regole di razionalizzazione già emanate dal legislatore)“.

Weiters umfasst der weite Begriff „funzioni amministrative e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della costituzione“ alle vom Gesetz zuerkannten Zuständigkeiten, sei es die vom Gesetzgeber als grundlegende Aufgaben definierten Zuständigkeiten („competenze fondamentali ai sensi dell'art. 14, comma 27, d.l. n. 78/2010“³) als auch alle übrigen Verwaltungsfunktionen, welche in der Verfassung und auf das Gesetz fussen⁴. „Inoltre l'ampia dizione letterale, usata per individuare le finalità istituzionali di tali enti organismi („funzione fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione“), pare abbracciare tutto lo spettro delle competenze attribuite agli Enti locali dalla legge, sia quelle qualificate dal legislatore come „fondamentali“ (per la cui elencazione si rinvia all'art. 14, comma 27, d.l. n. 78/2010, come modificato dall'art. 19 del d.l. n. 95/2012) sia le altre funzioni amministrative aventi fonte nell'articolo 118 della costituzione e, a livello di legislazione ordinaria, negli articoli 3 e 13 del TUEL, d.lgs. n. 267/2000.“

Wie der Rechnungshof – Kontrollsektion Lombardei weiter ausführt, umfasst das gegenständliche Verbot nicht nur die Gründung einer neuen Körperschaft (oder von anderen Organismen), sondern auch eine neue Beteiligung: „In sostanza, alla luce del combinato disposto del comma 6 (che prevede un divieto di istituzione di nuovi enti) e del comma 1 (che impone un obbligo di razionalizzazione/riduzione, pari almeno al 20 per cento, di quelli già esistenti) dell'art. 9 del d.l. n. 95/2012, nonché della ratio complessiva del provvedimento legislativo in discorso (quale emerge, per esempio, dall'art. 4), appare vietata, da parte del Comune, non solo l'istituzione di un nuovo ente o organismo comunque denominato (nel caso di specie, una fondazione),

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite“

³ Art. 14, comma 27, d.l. n. 78/2010: 27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunitario;
 c) calcolo, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscissione dei relativi tributi;⁽¹⁶⁹⁾
 g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 l-bis) i servizi in materia statistica.

⁴ Art. 3 T.U.E.L. – D.lgs. n. 267/2000:

1. Le comunità locali, ordinale in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 13 T.U.E.L. – D.lgs. n. 267/2000:

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia



ma anche una nuova partecipazione, contrastando anche questa seconda ipotesi con la volontà del legislatore non solo di non incrementare la presenza degli enti locali in enti e organismi (comma 6), ma, altresì, di ridurla sensibilmente (comma 1)."

Die zitierten Ausführungen des Rechnungshofes gelten auch für die Sonderbetriebe – siehe Beschluss der Kontrollsektion des Rechnungshofes Lombardei Nr. 514/2012.

Der Artikel 24-bis des von Ihnen oben zitierten Gesetzesdekretes Nr. 95/2012 sieht vor, dass mit Ausnahme der Bestimmungen bezüglich der Einsparungen im Gesundheitswesen (Artikel 15) und des Beitrages der Gemeinden zur Sanierung der Staatskassen (Artikel 16, Absatz 3), welche direkt Anwendung finden, alle anderen Bestimmungen des Gesetzesdekretes unter Beachtung der vom Statut der Autonomen Provinz Bozen vorgesehenen Verfahren anzuwenden sind.
Dies bedeutet, dass das Land im Rahmen seiner Zuständigkeiten erst diese Bereiche eigens regeln müsste⁵

Die gegenständlichen staatlichen Bestimmungen sind somit auf die Gemeinden Südtirols nicht direkt anwendbar.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DER ABTEILUNGSDIREKTOR

Dr. Siegfried Rainer

⁵ Vergleiche in diesem Sinne die Mitteilung des Gemeindeverbandes Nr. 92/2012 vom 03.09.2012